

Era pertanto obiettivo primario dell'organizzazione dell'Ufficio assicurare la massima uniformità nell'esercizio dell'azione penale della risposta di giustizia nei casi che presentassero analoga offensività, nonché negli altri settori in cui operava la Procura, tra cui in principal modo quello dell'esecuzione penale, delle misure di prevenzione e degli affari civili.

Le scelte innovative attuate nel provvedimento organizzativo aggiornato alla circolare del CSM erano state discusse tra i magistrati dell'Ufficio in varie occasioni con interlocuzioni informali per valutare le possibili soluzioni da adottare, nonché nella riunione dei magistrati dell'Ufficio convocata appositamente in data 26/6/2018.

Successivamente a tale riunione, il progetto organizzativo, previo invio nella stesura finale per le eventuali osservazioni a tutti i magistrati, era emanato, dopo il decorso del termine di 15 gg. previsto dalla indicata circolare.

Il progetto organizzativo così adeguato, dopo l'indicazione degli obiettivi e della situazione organizzativa pregressa, ripercorreva gli argomenti del precedente progetto innovandoli in conseguenza dei mutamenti di fatto intervenuti nelle risorse materiali e personali, nonché ne proponeva di nuovi dettati dai mutamenti normativi, così in particolare si occupava:

dei criteri di organizzazione dell'Ufficio:

- Gruppi di specialità, pag.18
- Compiti del sostituto procuratore delegato alle indagini, pag. 22
- Calendari Udienze e deleghe, pag.23

dei criteri di assegnazione degli affari:

- Iscrizione della notizia di reato , pag 26
- Fascicoli iscritti a Mod 45, pag.29
- Turno interno, pag.29
- Turno esterno, pag.31
- Eccezioni ai criteri di assegnazione automatica, pag.34
- Distribuzione e partecipazione udienze, pag.39
- Affari civili e di volontaria giurisdizione, pag.42
- Affari in materia prefallimentare, fallimentare e societaria, pag.46
- Esecuzioni penali, pag.47

- Affari amministrativi, pag.47
- Misure di prevenzione personali e patrimoniali, pag.48
- Confisca in casi particolari-Art.240 bis cp, pag.49
- Negoziazione assistita, pag.49
- Competenza sugli incombenti relativi a procedimenti già trattati da magistrati non più in servizio presso l'Ufficio e su altri incombenti, pag.49

Il progetto aggiornato prevedeva inoltre le attività del Procuratore della Repubblica, il quale, oltre alla materia delle esecuzioni penali, avrebbe svolto le attività e i provvedimenti inerenti alla direzione dell'Ufficio, gli Affari amministrativi, informative e corrispondenza di speciale rilievo, i rapporti con gli organi di informazione, i rapporti con il Tribunale e con gli altri uffici giudiziari, le questioni relative alla sicurezza dei magistrati, i rapporti informativi riguardanti i magistrati, avrebbe avuto la titolarità dei procedimenti iscritti a mod. 46 (anonimi) e la assegnazione dei procedimenti che ne possono derivare secondo i criteri previsti nel progetto organizzativo, i procedimenti ex art. 11 c.p.p. a carico di magistrati, da valutare anche in ordine all'iscrizione e al trasferimento per competenza, le richieste di autorizzazione a procedere, gli affari relativi ai collaboratori e ai testimoni di Giustizia, ivi comprese le proposte di sottoposizione a programma di protezione, la direzione e coordinamento dell'attività relativa alle proposte delle Misure di Prevenzione e per il contrasto ai patrimoni illeciti, il coordinamento del Gruppo specialistico reati contro la Pubblica Amministrazione, l'Ambiente, Edilia e Urbanistica, la direzione e coordinamento della Polizia Giudiziaria, la collaborazione alle deleghe assegnate a ciascun magistrato, nonché in generale tutti i compiti riservatigli dall'Ordinamento Giudiziario e dalle altre disposizioni di legge, tra cui il d. lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 e le norme secondarie, per cui avrebbe esercitato personalmente la direzione, organizzazione, vigilanza dell'Ufficio in materia sia giurisdizionale sia amministrativa, esprimendone la rappresentanza all'esterno, nonché avrebbe esercitato le prerogative di cui all'art. 3 d. lgs. cit. in materia di misure cautelari personali e reali, nonché le attribuzioni previste nel provvedimento organizzativo per i visti e l'assegnazione dei procedimenti.

Erano disciplinate con molta attenzione le attività delle quali il Procuratore doveva essere informato e le relative modalità, introducendo anche rispetto al precedente progetto organizzativo la previsione di visti successivi e alcuni preventivi.

In ordine ai doveri di informazione erano dedicati i seguenti paragrafi del progetto organizzativo:

-Dovere di informare, pag.52

-Obbligo di informativa del magistrato di turno esterno, pag.53

-Assenso, pag.54

-Visto, pag.55

Il tutto al fine di realizzare l'obiettivo di uniforme, corretto e puntuale esercizio dell'azione penale, stabilendo che i magistrati avessero l'onere, in diretta esplicazione del principio di leale collaborazione, di informare il Procuratore sull'andamento delle indagini, sulle iniziative e i provvedimenti più rilevanti che essi intendevano adottare, sull'andamento dei processi e sull'esito degli stessi, altresì sulla avvenuta emissione di provvedimenti cautelari, nonché sulla disposta e sulla avvenuta esecuzione di essi.

Al pari avrebbero dovuto informare il Procuratore per tutti i casi che assumevano rilievo, o erano suscettibili di assumere rilievo anche all'esterno, per la gravità dei fatti, la possibile risonanza mediatica, i soggetti coinvolti, i beni giuridici lesi, la sanzione edittale prevista, il danno economico arrecato, l'allarme sociale o la risonanza pubblica provocati sia pure in ambito locale;

e ancora per i procedimenti che richiedevano applicazione di principi nuovi o che erano stati trattati dai diversi magistrati dell'Ufficio secondo indirizzi giurisprudenziali difformi.

Era previsto, inoltre, che i magistrati riferissero al Procuratore in tutti i casi di particolare rilievo e per quelli che comunque impegnavano direttamente la responsabilità e l'immagine dell'intero Ufficio.

L'apposizione del "visto" era comunque finalizzata al buon funzionamento dell'Ufficio, con specifico riferimento al principio della uniformità e puntualità dell'azione penale, della completezza e tempestività delle indagini, del coordinamento delle indagini e in generale dell'attività dell'ufficio, di controllo sull'uso razionale e oculato delle risorse.

Il visto preventivo al deposito era previsto per le richieste di misure interdittive e di prevenzione, per le richieste di rinvio a giudizio per reati di competenza di Corte d'Assise,

collegiale e per reati di rito monocratico per i quali prevista l'udienza preliminare se appartenenti ai gruppi specialistici, nonché per delitti in materia di armi; altresì per le richieste di Giudizio Immediato per reati di competenza collegiale e per reati di rito monocratico per i quali prevista l'udienza preliminare, per i decreti di citazione a giudizio per reati appartenenti ai gruppi specialistici solo se appartenenti ai gruppi specialistici in materia ambientale e infortuni sul lavoro e per reati di lesioni dipendenti da colpa medica (facevano eccezione, non essendo previsto alcun visto preventivo, i procedimenti conclusi con decreto di citazione a giudizio trattati in ambito Pronta definizione o Affari semplici), per le richieste di archiviazione per reati di competenza di Corte d'Assise, collegiali, per reati di rito monocratico per i quali era prevista l'udienza preliminare solo se appartenenti ai gruppi specialistici in materia ambientale e infortuni sul lavoro, per reati di lesioni dipendenti da colpa medica, per delitti in materia di armi (con esclusione delle richieste di archiviazione basate su procedure deflattive/estintive previste da leggi speciali, tra cui quelle in materia di infortuni sul lavoro, in materia urbanistica, ambientale, nonché basate su remissioni di querela), per le richieste di archiviazione ex articolo 131 bis c.p.p., per i decreti di liquidazione delle spettanze dei consulenti tecnici superiori a Euro 10.000, per la seconda richiesta di proroga di intercettazione telefonica o ambientale.

Erano sottoposti a "Visto" non preventivo i provvedimenti di liberazione dell'arrestato o fermato ai sensi degli artt. 389 cpp e 121 disp. att. cpp, nonché le richieste di intercettazione telefonica o ambientale.

Erano inoltre sottoposte a visto non preventivo le comunicazioni inoltrate dal pubblico ministero al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 407 comma 3 bis c.p.p. ultima parte relativa alla avocabilità del procedimento le cui indagini preliminari non siano state concluse, nonché le richieste inoltrate al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 407 comma 3 bis c.p.p. di proroga del termine ivi previsto.

Non era previsto alcun visto per procedimenti trattati in ambito Pronta definizione o Affari semplici conclusi con Decreti Penali ovvero sempre trattati in ambito Pronta definizione o Affari semplici conclusi con richiesta di archiviazione contro ignoti.

Erano altresì disciplinati in maniera conforme alla normativa primaria e secondaria i temi delicati di:

Revoca dell'assegnazione, pag 58

Rinuncia dell'assegnazione, pag. 59

Era disciplinata inoltre in dettaglio la materia delle avocazioni e del monitoraggio di cui agli elenchi ex art. 127 disp att cpp (pag. 59) a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che aveva modificato gli artt. 407 e 412 cpp, tenuto conto che le nuove disposizioni in materia di avocazione – applicantesi ai procedimenti penali iscritti successivamente al 3 agosto 2017 – erano finalizzate ad evitare l'inutile decorso del tempo a indagini concluse ed erano state interpretate dalla Procura Generale della Corte di Cassazione (*cfr. 'Criteri orientativi e buone prassi in materia di avocazione', diffusi in data 24 aprile 2018*) e da quella del distretto nel senso che il momento iniziale del termine concesso al pubblico ministero per le sue determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale (cd '*spatium deliberandi*') andava determinato in concreto, ossia quello concretamente efficace e 'effettivamente in vigore' in virtù di previsione di legge o in dipendenza di proroga autorizzata dal giudice ex art. 406 c.p.p., senza riferimento al termine massimo astrattamente ipotizzato dalla legge per tipologia di reato.

Era richiamata, quindi, la attenzione dei magistrati, per il buon andamento dell'Ufficio e per la doverosa interlocuzione tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica, esclusivo titolare dell'esercizio dell'azione penale, e poi tra questi e il Procuratore Generale, affinchè emergessero in tempo reale i procedimenti penali per i quali fossero in scadenza i termini per il compimento delle indagini²⁸.

In attesa che il Ministero e la DGSIA approntassero le necessarie modifiche a Sicp, in modo da rilevare con immediatezza il momento di scadenza del termine di cui all'art. 407 c.p.p. dei procedimenti iscritti, il Procuratore prevedeva che fosse necessario utilizzare le opzioni che i sistemi informatici offrivano di già per segnalare al magistrato assegnatario l'allarme dell'approssimarsi del suo compimento; in concreto questo sarebbe avvenuto attraverso l'uso dinamico della Consolle penale, che estraeva i dati da Sicp attualizzandoli al giorno precedente all'interrogazione, cui il magistrato o la sua segreteria potevano accedere per inserire propri avvisi di scadenza (per esempio, quelli dipendenti dalle proroghe richieste al

²⁸ termini determinabili anche in riferimento a quelli variabili di cui all'art. 415 bis c.p.p. posto che le eventuali nuove indagini, e lo stesso eventuale interrogatorio della persona indagata, devono essere compiuti entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, prorogabili dal Giudice delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per non più di 60 giorni

Giudice delle indagini preliminari o quelli specificamente concernenti lo *spatium deliberandi*) così individuando con certezza i procedimenti in scadenza con congruo anticipo. Ove, a seguito di questo monitoraggio si fosse prospettato il possibile futuro superamento dello *spatium deliberandi*, era onere del magistrato assegnatario attuare, compatibilmente alle sue possibilità dipendenti dal carico di lavoro, tutte le necessarie misure organizzative per evitare tale superamento al fine di non trovarsi nella condizione di dovere operare conseguentemente la segnalazione al Procuratore Generale imposta dalla norma in esame, nonché di interloquire tempestivamente con il Procuratore della Repubblica allo scopo di informarlo, anche al fine di discutere con lo stesso, in ossequio al principio di leale collaborazione, l'eventuale richiesta al Procuratore Generale di proroga del termine di cui all'art. 407.3 bis c.p.p., prima della scadenza.

La riforma non aveva determinato l'abrogazione tacita della disposizione di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. ed anzi l'elenco dei dati in esso contenuti – ora che erano stati aggiunti i campi relativi alla richiesta di proroga delle indagini preliminari, dell'avviso di conclusione delle indagini e della richiesta data udienza di cui all'art. 160 disp. att. c.p.p. – poteva essere di ausilio in sinergia con la Consolle penale per evidenziare, attraverso le opportune interrogazioni temporali per data quelli i cui termini di compimento delle indagini erano prossimi alla scadenza²⁹.

La Procura Generale di Brescia avrebbe determinato i contenuti precisi e le modalità di redazione e di trasmissione delle informazioni e degli elenchi allo scopo di orientarne la discrezionalità selettiva ed era disposto nel frattempo che la trasmissione degli elenchi ex art. 127 disp. att. c.p.p. avvenisse con cadenza mensile e per via informatica (l'ultimo giorno del mese e in formato Excel) e che detti elenchi evidenziassero con congruo anticipo, anche per i sostituti, i procedimenti in scadenza e quelli i cui termini di compimento delle indagini preliminari erano scaduti, anorché il pubblico ministero avesse effettuato gli adempimenti propedeutici alla loro definizione, con indicazione del relativo dato (avviso 415 bis c.p.p., richiesta data udienza, ecc.).

Nei procedimenti complessi caratterizzati da successive iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. di ulteriori indagati o di altri reati, quale *dies a quo* andava considerata l'ultima

²⁹ Cfr la citata risoluzione consiliare del 18 maggio 2018 la quale definisce il combinato disposto degli artt. 407.3 bis c.p.p. e 127 disp. att. c.p.p. come un 'piccolo sottosistema' da utilizzare sia all'interno che all'esterno dell'ufficio in funzione di 'allarme'.

iscrizione e dunque avrebbe rilevato la scadenza dell'ultimo periodo di indagine ovvero la conclusione dell'*iter* procedurale dell'ultimo avviso ex art. 415 bis c.p.p., pur risultando esperibile l'avocazione per uno dei reati o dei soggetti iscritti, dovendosi compiere da parte del Procuratore Generale un'unica e complessiva valutazione.

In conformità agli orientamenti organizzativi espressi nella Risoluzione del CSM³⁰ occorreva poi tener presente che la prima e più proficua cernita volta a selezionare, tra i procedimenti per i quali erano decorsi i termini indicati dall'art. 407, comma 3 bis, c.p.p., quelli da sottoporre all'attenzione del Procuratore generale in vista dell'eventuale avocazione, si fondava sulle priorità stabilite dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. nonché in quelle ulteriori eventualmente indicate nei progetti organizzativi di ciascun ufficio requirente, secondo quanto, del resto, espressamente sancito dagli artt. 18, comma 1, e 21, comma 2, della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura.

Alla luce delle norme in vigore e di tali criteri orientativi, si disponeva, pertanto, che il Procuratore doveva ricevere dai sostituti procuratori assegnatari dei fascicoli una tempestiva informativa scritta, oltre ad una proficua interlocuzione orale, in ordine ai procedimenti iscritti successivamente al 3 agosto 2017 in relazione ai quali i sostituti procuratori stessi, scaduto il termine di legge, non avessero assunto le proprie determinazioni - con esclusione

³⁰ indicazioni contenute nell'art. 21.2 della risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura di data 16 novembre 2017 e delle specificazioni contenute in quella successiva di data 18 maggio 2018 secondo la quale l'avocazione è discrezionale, facoltativa e non obbligatoria, "selettiva" come conseguenza dell'inerzia decisionale, cioè dell'inutile trascorrere del tempo dell'attività del pubblico ministero dopo la conclusione delle indagini, rispetto alla decisione di richiedere l'archiviazione o di esercitare l'azione penale.

In applicazione del predetto principio, secondo la citata risoluzione la valutazione dei presupposti che legittimano l'avocazione va effettuata sempre in concreto e può non essere considerata 'inerzia' del titolare dell'azione penale, la stasi necessitata dall'attesa di una decisione del giudice o di un adempimento procedurale, quali:

1. l'attesa della determinazione della data dell'udienza ex art. 160 d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271 nei procedimenti a citazione diretta a giudizio;
2. l'attesa di decisione sulla richiesta di misura cautelare, personale e/o reale;
3. l'attesa della conclusione dell'incidente probatorio eventualmente richiesto;
4. l'attesa del compimento di accertamenti tecnici, tempestivamente disposti;
5. l'attesa degli adempimenti di cui all'art. 408 c.p.p., in caso di richiesta di archiviazione con avviso alla persona offesa, ovvero l'attesa del completamento dell'*iter* procedurale dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.;
6. l'attesa dell'informativa finale e riepilogativa delle risultanze delle investigazioni tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria – se opportunamente sollecitata, in vista delle scadenze di legge – ovvero dell'esito delle ricerche della persona sottoposta alle indagini.

dei procedimenti indicati nella risoluzione del CSM citata - che riguardavano reati di priorità legale e convenzionale, questi ultimi riferiti a quelli individuati nel distretto e di cui al protocollo d'intesa tra gli uffici menzionato nel presente progetto organizzativo.

Il sostituto procuratore assegnatario del procedimento doveva altresì porre particolare riguardo per far sì che la informativa al Procuratore Generale ai fini dell'avocazione fosse un accadimento raro e per tale motivo i sostituti erano agevolati nella valutazione dei procedimenti dei quali erano titolari, i cui termini fossero in scadenza, e a tal fine era previsto un avviso informatico e che l'elenco dei procedimenti scaduti pervenisse al pubblico ministero titolare del procedimento a cura della propria segreteria coadiuvata dal personale addetto alle Rilevazioni Statistiche, coordinati tutti dal funzionario responsabile alle segreterie penali, nel termine di non oltre un mese precedente alla data di scadenza delle indagini (cosa che è puntualmente avvenuta ed è mensilmente rispettata dal funzionario di segreteria).

Era, altresì, stabilito che a cura del CED e dei funzionari responsabili delle segreterie penali e delle spese di giustizia, coordinati tutti dal funzionario responsabile alle segreterie penali e con la supervisione del Direttore Amministrativo, nonché con il contributo del magistrato Magrif, fosse verificato il funzionamento e la concreta operatività del meccanismo informatico di allarme/avviso delle scadenze dei termini delle indagini, operante per il tramite del SICP/Consolle Penale, così da realizzare concretamente un efficace avviso di allerta al magistrato e alla sua segreteria in ordine alla scadenza dei termini delle indagini preliminari dei procedimenti penali di cui è titolare (sia Mod 21, che 21 bis, che 44), da far pervenire in 4 tempi³¹; i funzionari responsabili avrebbero valutato, nel caso i meccanismi non fossero stati realmente operativi, se era possibile eventuale acquisto di relativo programma qualora non fornito dal Ministero di giustizia o non previsto nei registri informatici ministeriali.

Il sostituto procuratore titolare del procedimento avrebbe sottoposto inoltre al visto del Procuratore le richieste inoltrate al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 407 comma 3 bis c.p.p. di proroga del termine ivi previsto, nonché le comunicazioni, pure previste dalla stessa

³¹ - un mese prima della scadenza (ordinaria o anche eventualmente prorogata), -alla scadenza effettiva,-un mese dopo la scadenza effettiva -10 giorni prima della scadenza effettiva definitiva dei tre mesi di cui all'art.407 comma 3 bis cpp citato.

disposizione, relative alla avocabilità del procedimento le cui indagini preliminari non siano state concluse³².

Erano poi disciplinate le seguenti materie:

- Impugnazioni, pag. 66,
- Intercettazioni, pag. 68
- Rapporti con gli Organi di informazione, pag.73
- I Vice Procuratori Onorari e Ufficiali in quiescenza:
- Riforma magistratura onoraria, pag. 73
- Attività fuori udienza. "Ufficio Pronta Definizione e Affari Semplici", pag.75
- Attività fuori udienza. Ufficio di collaborazione del Procuratore, pag.76
- Attività d'udienza, pag.78
- Aggiornamento professionale dei magistrati onorari, pag..78
- Polizia Giudiziaria e i rapporti con il Procuratore e i Sostituti, pag.79
- Ufficio Decreti Penali, Affari di pronta definizione e Affari Semplici, pag. 81
- Criteri di organizzazione del personale amministrativo, pag..85
- Protocolli di Intesa e Convenzioni, pag..86
- Impiego razionale delle risorse materiale, pag.87
- Tabelle Infradistrettuali, pag.88
- Criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, pag.88
- Ferie dei magistrati, pag.92
- Pari Opportunità e misure a tutela gravidanza, genitorialità, malattia, pag.94

³² Il personale di segreteria penale di ciascun magistrato e il funzionario responsabile delle segreterie penali, con la collaborazione del CED e la supervisione del Direttore Amministrativo, nonché con il possibile contributo del magistrato Mag.rif, avrebbero individuato, per mezzo di selezione informatica, quali fossero stati i procedimenti scaduti che appartenevano alle categorie sopra indicate e che rappresentavano i procedimenti concretamente di interesse per la Procura Generale ai fini della potenziale avocazione. Tale elencazione informatica, con le necessarie specifiche ai sensi di quanto indicato nella risoluzione del CSM citata, sarebbe stata inviata alla Procura Generale.

Quando non fosse stato possibile definire il procedimento nei termini previsti dall'art. 407 comma 3 bis cpp, il pubblico ministero titolare avrebbe dovuto comunicare al Procuratore specifica informativa, contenente tutti gli elementi necessari per consentire sia di attuare qualora possibili misure di aiuto e suggerimenti organizzativi per la celere definizione sia di trasmettere note esplicative alla Procura Generale per operare le valutazioni di competenza in ordine alla potenziale avocazione.

-Comunicazioni interne all'Ufficio-Conoscenza legale dei provvedimenti, pag 98.

-Deleghe, pag..98

-Riunioni

-Riunioni tra i magistrati ordinari dell'Ufficio, pag.100

-Riunioni tra i magistrati onorari dell'Ufficio, pag.101

-Riunioni endodistrettuali, pag.101

-Riunioni con il personale amministrativo e con le Sezioni di polizia giudiziaria, pag 101

-Rapporti con la Procura Generale, pag.103

Per quanto concerneva la attività dell'Ufficio c.d. Pronta Definizione e la attività extra udienza dei VPO, era disposto il controllo periodico, avviato sin dal concreto ed operativo avvio dell'unità c.d. P. D. avvenuto nel 2017 e che assorbiva circa il 50% delle notizie di reato, con l'aiuto di un ufficiale di polizia giudiziaria che coordinava e coadiuvava il settore, per verificare l'andamento dei flussi e la stasi eventuale dei procedimenti penali che ivi confluivano.

E' da considerare che l'organizzazione dell'Ufficio di Pronta Definizione è assai complessa e articolata, necessita di continui monitoraggi sia in ordine ai termini di scadenza delle indagini che a quelli per la richiesta di decreto penale e che in un ufficio piccolo come la Procura della Repubblica di Mantova manca della figura di un Procuratore aggiunto che possa occuparsi del lavoro di coordinamento degli affari semplici; per tale motivo il controllo periodico del monitoraggio dei flussi e della fluidità del carico di lavoro svolto dai VPO è ancora più complesso, necessitando del coordinamento del lavoro dei magistrati togati, titolari dei procedimenti, e degli onorari delegati volta per volta nei singoli procedimenti.

Il rispetto dei tempi e dei termini è, infatti, indispensabile per un corretto svolgimento degli affari penali di Procura e i fascicoli che confluiscano all'ufficio di Pronta Definizione devono essere, secondo quanto disciplinato nel Progetto organizzativo e negli ordini di servizio collegati, nonché dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore, non solo di reale pronta definizione, ma anche di tipologia corrispondente a quanto indicato nel progetto organizzativo;

fascicoli quindi certamente "pronti" per essere evasi, anche se necessitanti di qualche piccola delega per acquisire qualche veloce dato investigativo, nonché completi di indice e di certificato penale, come del resto lo devono essere tutti i fascicoli trattati dalle segreterie, così come disposto da ordini di servizio ad hoc emessi dal Procuratore per contrastare non corrette

abitudini precedenti al 2016, oltreché per innovare rispetto a regole precedenti che prevedevano espressamente, allo scopo di risparmiare lavoro, che i certificati penali fossero inseriti solo nei fascicoli ove il pubblico ministero titolare lo richiedeva.

All'inizio del 2018, osservato l'arretrato formatosi, in alcuni casi anche di mesi, documentato da report richiesti all'Ufficiale di polizia , il Procuratore emetteva apposito OdS per evadere i fascicoli di c.d. pronta definizione consegnati ai VPO rimasti inevasi, ritardo dipeso principalmente dal fatto che erano aumentate le udienze mensili a carico di ciascun VPO in conseguenza dell'aumento di udienze fissate dal Tribunale rispetto al periodo precedente e quindi, nonostante i VPO avessero in passato sollecitato l'invio del lavoro c.d. extra udienza per potere mantenere un flusso continuo di lavoro e ottener le indennità corrispondenti, non era stato possibile mantenere un ritmo regolare di entrata/uscita. Si disponeva pertanto che i VPO provvedessero al deposito completo dei vari fascicoli introitati e che sino a marzo del 2018 non avessero deleghe quei VPO che ancora dovevano smaltire l'arretrato.

10.1.1 Ordini di Servizio 2018

Nel 2018 erano emessi inoltre n.58 ordini di servizio, di cui si indicano i principali:

- Ufficio Pronta definizione, arretrato da definire, compiti VPO-OdS n.3/2018;
- Ruolo dott. Sergi -OdS n.4/2018;
- Rinforzo Ufficio Esecuzione con Operatore giudiziario – OdS n.9/2018;
- Orario apertura al pubblico -OdS n.14/2018;
- Gruppo lavoro adempimenti riforma intercettazioni – OdS n.21/2018;
- Aggiornamento criteri corresponsione indennità VPO attività extra udienza- OdS n.22-2018;
- Ruolo dott. Pestelli – Subentro dott.ssa Bertuzzi Gruppo specialistico- OdS n.29/18;
- Rafforzamento risorse umane ufficio dibattimento e ufficio 415 bis-408-OdS n.35/2018;
- Orari funzionari giudiziari -turnazione sabato e recupero-OdS n.37/2018;
- Liquidazione spese di giustizia e modalità esecutive- OdS n.38/2018 e OdS n.42/2018;;
- Affiancamento PM Dott Tamburini-OdS n.40/2018;
- Affiancamento Personale di assistenza PM- OdS n. 41/2018;

- Servizio intercettazioni/funzionario giudiziario Dott.ssa Martini – OdS n.51/2018;
- -Ufficio dibattimento e Ufficio Art.415 bis e 408 c.p.- OdS n.57/2018;
- Avocazioni - OdS n.58/2018;

10.1.2 Direttive 2018

Erano emesse le seguenti Direttive :

ANNO 2018			
Nº	TITOLO	DATA	Nº PROT.
01	"Direttiva in materia di campionatura degli scarichi in relazione ad indagini in ipotesi di reato di cui all'art. 137 D. Lgs. n. 152/2006"	28/03/2018	0467/2018U.
02	"Direttiva in materia di trasferta di Polizia Giudiziaria per l'espletamento di atti d'indagine al di fuori del territorio in cui ha sede l'Ufficio. Presupposti d'imputabilità dei relativi oneri alle spese di giustizia e criteri di gestione"	24/04/2018	0574/2018U.
03	"Direttiva sull'iniziativa diretta dei Servizi Sanitari e Sociali per la nomina di amministratore di sostegno"	14/05/2018	0682/2018U.
04	"Direttiva sulla guida senza patente. Adempimenti relativi all'attività di Polizia Giudiziaria"	01/06/2018	0795/2018U.
05	"Direttiva sui reati di cui all'art. 624 bis c.p. e avviso alla persona offesa ex art. 408 c. 3 bis c.p.p.. Adempimenti relativi alla attività di Polizia Giudiziaria"	10/07/2018	1029/2018U.
06	"Direttiva sugli avvisi alla persona offesa della richiesta di archiviazione"	28/11/2018	1637/2018U.

10.2 Anno 2019

Il 7/1/2019 era licenziato il Programma annuale delle Attività ex art. 4 d.lgs. n. 240 del 2006 per l'anno 2019 (All.2), tenendo conto della situazione che si era venuta a creare nell'Ufficio, in conseguenza di trasferimenti di magistrati senza contemporanea copertura, come era successo in passato, con la possibile formazione di arretrato, scongiurato in termini gravi solo a fronte di un gravissimo impegno di tutti i magistrati presenti: in particolare si considerava che a partire dal 14 gennaio del 2019 l'Ufficio avrebbe avuto una scopertura del 28,20% a seguito della partenza del Dott. Andrea Ranalli trasferito alla Procura della Repubblica di Genova, la quale si aggiungeva al trasferimento del Dott. Giacomo Pestelli avvenuto ad aprile del 2018 senza contemporanea copertura, che sarebbe subentrata solo a metà aprile 2019 con l'arrivo di un magistrato di prima nomina, la dott.ssa Lucia Lombardi.

I sostituti in organico nella Procura della Repubblica di Mantova erano, infatti, solo 7, numero insufficiente in rapporto al reale carico di lavoro e pertanto ne rimanevano nel gennaio 2019 presenti, a seguito dei trasferimenti sopra menzionati, solo 5; di questi 5 sostituti, un

magistrato (dott.ssa Pianezzi) aveva prole sotto i tre anni ed era in gravidanza per cui sarebbe rimasta a casa in astensione nella primavera del 2019 con una scopertura quindi ancora maggiore; la medesima aveva, inoltre, chiesto e ottenuto da tempo la rimodulazione del lavoro per obblighi di cura con esclusione dai turni esterni e urgenze; un altro magistrato aveva, all'epoca, un familiare convivente con grave handicap in un nucleo composto solo da due persone, per cui avrebbe avuto diritto di usufruire di L. 104/1992, potendo essere assimilato ai casi previsti dalla circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti e sui progetti organizzativi degli uffici requirenti per la rimodulazione del lavoro in relazione ad obblighi di cura.

La Procura della Repubblica di Mantova aveva, inoltre, un notevolissimo carico di lavoro – maggiore di quello di altri uffici con più magistrati in organico e presenti in servizio - con circa mille/ millecinquecento fascicoli a Mod 21 per ciascun sostituto, con sopravvenuti nel 2016 a Mod 21 pari a n. 6053 e a Mod 44 pari a n. 4538, nel 2017 a Mod 21 pari a n. 5415 e a Mod 44 pari a n. 4358 .

Con le risorse umane³³ e quelle materiali a disposizione erano quindi individuati gli obiettivi da raggiungersi nell'anno 2019, i quali avrebbero costituito il Piano annuale di Lavoro e contemporaneamente il primo step della performance triennale dell'Ufficio.

Tali obiettivi si sostanziavano in un maggior grado di efficienza derivante dall'implementazione dei programmi informatici a disposizione che, nel corso dell'anno, si ipotizzava potessero avere modifiche tali da incidere sull'assetto organizzativo esistente delle risorse umane del personale amministrativo il cui operato sarebbe oggetto delle valutazioni previste e disciplinate dal D.M. 10 maggio 2018 e dalla Circolare esplicativo del Gabinetto

- ³³ Personale di Magistratura: Procuratore della Repubblica e n. 6 sostituti presenti in servizio su n.7 in organico (di questi n. 1 rimarrà solo sino al 14/1/2019 perché trasferito ad altro ufficio);
 - Vice Procuratori della Repubblica n. 7;
 - Tirocinanti n. 2;
 - Personale della Sezione di Polizia Giudiziaria: n. 14 unità complessive più n. 1 distaccata;
 - Personale Amministrativo n. 29 unità così suddivise: 1 Direttore Amministrativo, 5 Funzionari Giudiziari, 2 cancellieri esperti; 2 cancellieri; 5 assistenti giudiziari; 5 operatori giudiziari; 4 autisti; 5 ausiliari;
 - Distaccati dal Comune di Mantova n. 2 unità;
 - L.S.U. n. 3 unità giusta apposita Convenzione con la Provincia di Mantova;
 - Volontari di Associazioni riconosciute n. 1 unità giusta apposita Convenzione con la Provincia di Mantova;

del Ministero n.0017189U. del 21 maggio 2018 al fine della successiva distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno di riferimento.

Tenuto conto dell'assetto organizzativo della Procura della Repubblica di Mantova, disciplinato dal Progetto organizzativo dell'ufficio, dall'Ordine di Servizio Generale e dai singoli Ordini di Servizio emanati nel corso del triennio 2016-2018, era possibile individuare delle macroaree, suddivise a loro volta in unità organizzative, in cui l'impatto dei nuovi programmi informatici avrebbe consentito un riassetto tale da ipotizzare di poter determinare una redistribuzione del personale con recupero di efficienza nelle attività istituzionali.

Le schede di performance e i relativi obiettivi riguardavano:

- 1) il "Time Management" in materia di gestione del personale, programma potenzialmente offrente maggiori risultati rispetto a quello in uso, "Perseo";
- 2) lo sviluppo in SICP e Consolle relativa delle comunicazioni ex art. 548, 2° comma c.p.p.; tale applicazione avrebbe consentito un immediato calcolo dei termini d'impugnazione per la Procura Generale con annullamento del dispendio temporale sottratto alla potenzialità dell'impugnazione di detta A.G. e dell'ufficio del P.M. della Procura Circondariale in ipotesi di sentenze depositate fuori termine dall'organo giudicante di prime cure;
- 3) collegato al suddetto sviluppo del SICP e della Consolle era la previsione di implementare l'uso a tempo pieno del T.I.A.P. primo e concreto passo verso la digitalizzazione del fascicolo penale;
- 4) applicazione dei servizi civili informatizzati (SICID, Contenzioso, volontaria giurisdizione e Lavoro, SIECIC Concorsuale ed Esecuzioni Civile e la Consolle del Magistrato).
- 5) In ordine alla tematica inherente la corruzione l'Ufficio dava particolarmente risalto alla conoscenza diffusa capillarmente tra il personale del "Codice di comportamento del pubblico dipendente" e sensibilizzava il personale addetto alla conoscenza continua e professionale delle Direttive A.N.A.C. da applicarsi nel corso dell'attività avente ad oggetto la stipula contrattuale da parte della Procura della Repubblica sia come diretto contraente sia come delegato dalla Procura Generale (in materia di *security*).
- 6) In materia di trasparenza, l'Ufficio avviava nel 2018 il meccanismo operativo previsto dalla disciplina del c.d. F.O.I.A.; se ne prevedeva, laddove il caso lo avesse richiesto, lo smaltimento "ad horas" delle richieste dei cittadini.

7) Rimaneva fermo l'indicatore di trasparenza costituito dal sito web istituzionale che avrebbe necessitato, ovviamente, di continuo aggiornamento e ciò sarebbe stato un ulteriore 4° progetto/obiettivo di pertinenza della prima macroarea, unità coinvolte (Direttore Amministrativo e cancelliere)

Era richiesto un aumento della pianta organica dei magistrati della Procura di Mantova, stante il grave sottodimensionamento in rapporto al carico di lavoro (missiva 7/2/2019 inviata dal Procuratore al Ministero).

10.2.1 Ordini di Servizio 2019

Nel 2019 erano emessi n.79 ordini di servizio, di cui si indicano i principali:

- Gruppo specialistico fasce deboli–Nuovi affiancati – OdS n.2/2019;
- Idonei strumenti per certezza passaggio atti ad altri uffici – OdS n.3/2019;
- Diritto persona offesa visione atti depositati e diritto copia atti – OdS n.25/2019;
- Assistenza PM dott.ssa Lombardo-Assegnazione Funzionari giudiziari-OdS n.28/2019;
- Ruolo Dott.ssa Pianezzi e Dott.ssa Bertuzzi-OdS n.31/2019;
- Unificazione orario servizio unità personale- OdS n.42/2019;
- Ufficio di collaborazione del Procuratore-Affiancamenti VPO- OdS n.56/2019;

10.2.2 Direttive 2019

Erano emesse le seguenti Direttive:

ANNO 2019			
Nº	TITOLO	DATA	Nº PROT.
01	"Direttiva sull'obbligo di trasmissione delle notizie di reato esclusivamente all'indirizzo pec: intercettazioni.procura.mantova@giustiziacer.it"	18/02/2019	0243/2019U.
02	"Direttiva sull'obbligo di riportare le annotazioni di notizie di reato sul "Portale Notizie di Reato" nella loro completezza; consequenziale obbligo d'integrazione dei dati mancanti e/o errati in special modo in ordine ai beni sequestrati "	18/02/2019	0241/2019U.
03	"Direttiva sull'obbligo di riportare gli "alias" nelle notizie di reato con contestuale inserimento sul "Portale Notizie di Reato"	18/02/2019	0242/2019U.
04	"Direttiva sulle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Indicazioni operative della Procura della Repubblica di Mantova (L. 19/07/2019 n. 69 in G.U. s.g. n. 173 del 25/07/2019 con entrata in vigore il 09/08/2019)", con allegato	31/07/2019	1068/2019U.
05	"Direttiva sull'aggiornamento della Direttiva 31/07/2019 (L. 19/07/2019 n. 69 in G.U. s.g. n. 173 del 25/07/2019) - Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza	03/08/2019	1111/2019U.

	domestica e di genere. Indicazioni operative della Procura della Repubblica di Mantova”, Testo coordinato e allegati		
06	“Direttiva in materia di nomina di ausiliari di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 348 co. 4 c.p.p.”	30/08/2019	1177/2019U.
07	“Direttiva in materia di autorizzazione alla spesa l’uso di software di analisi investigativa	20/12/2019	0378/2019E.

10.3 Anno 2020

In data 11 gennaio 2020 era rinnovata alle autorità competenti la richiesta³⁴ di aumento della pianta organica dei magistrati, composta da n.8 magistrati (un Procuratore e sette Sostituti Procuratori), ritenendo la stessa sottodimensionata in rapporto alla criminalità del territorio e insufficiente a far fronte al carico notevole di lavoro dell’Ufficio.

A giustificazione della richiesta, erano forniti i dati statistici e rappresentato che nel 2019 i procedimenti penali complessivamente pervenuti ed iscritti nei quattro registri erano stati n. 11.664 (di cui n. 5533 noti a Mod 21), con pendenti a fine periodo pari a n.11800 (di cui n. 7492 noti a Mod 21)³⁵, il che significava, suddividendo, circa n.1700 fascicoli complessivi a sostituto (di cui oltre n.1000 circa di noti Mod 21), numeri che si ritenevano faticosamente gestibili e assolutamente superiori a quelli di altri uffici requirenti che godevano di una situazione di pianta organica superiore a quella di Mantova pur avendo una minore criminalità³⁶.

³⁴ Era evidenziato nelle missive di richiesta di aumento della pianta organica che una giustizia lenta che rischiava di non poter realizzare il giusto processo - per colpa di tanti fattori, certo, ma anche per colpa di ragioni strutturali collegati alla mancanza di risorse umane dedicate al settore giustizia - non era certo la risposta adeguata al territorio di Mantova che aveva assoluto bisogno di possedere gli strumenti per progredire e vedere garantita la crescita economica e sociale della popolazione. Era noto che la risposta di giustizia, infatti, andava vista in relazione alla densità di popolazione, alla natura della criminalità e del contenzioso, alla incidenza della presenza imprenditoriale, ai flussi delle pendenze, delle sopravvenienze e degli indici di ricambio. Era anche evidente che più era piccolo un ufficio giudiziario, più era difficile avere unità organizzative al di sopra di standard minimi di funzionalità, per cui non vi era dubbio che la distribuzione delle risorse umane avrebbe dovuto mirare a supportare maggiormente gli uffici piccoli, mettendoli in condizione di avvalersi di organici in grado di assicurare una minima organizzazione funzionale ed efficace.

³⁵ nel 2018 i sopravvenuti erano stati n.12.095 (di cui n.7630 noti a Mod 21).

³⁶ L’Ufficio, inoltre, non si trovava mai a pieno organico stante il frequente turn over, per cui aveva anche per questo una situazione di sofferenza che necessitava di maggiori risorse. Invero tra un trasferimento di un magistrato e l’arrivo di uno nuovo, passavano molti mesi e i ruoli di procedimenti subivano passaggi che certamente potevano nuocere alla unitarietà di visione ed impostazione delle indagini, oltreché alla celerità della definizione.

Con l'entrata in vigore della normativa c.d. Codice Rosso, avvenuta il 9/8/2019, si erano inoltre avuti aumenti di sopravvenienze in relazione ai reati contemplati dalla normativa, frutto sia di una maggiore attenzione da parte delle forze di polizia sia di maggiori denunce e all'uopo si fornivano i dati in relazione ai reati c.d. di codice rosso con la suddivisione per anno di iscrizione evidenziando che i dati dei primi mesi del 2019 erano in quantità simile e in alcuni casi superiore ai dati dell'intero anno 2018.

Nella Procura di Mantova, per la particolare situazione di carico e sofferenza organica, la scelta organizzativa era stata quella di prevedere che il primo impatto della legge suddetta pesasse sui PM di turno esterno urgenze e non subito sui due PM del gruppo specialistico fasce deboli (con reati specialistici nel gruppo anche di infortuni sul lavoro) al fine di fronteggiare meglio la valutazione della urgenza dell'assunzione della vittima.

Si rappresentava, altresì, al Ministero la circostanza che i dati delle sopravvenienze relative ai reati di Codice Rosso erano stati resi noti da molti uffici di Procura in un dibattito nazionale e si poteva per tale motivo verificare (come da due Tabelle B e C predisposte dalla segreteria ed inviate al Ministero) le differenze in percentuale dei carichi dei vari uffici, così rendendo palese come la Procura di Mantova avesse avuto numeri di sopravvenienze per tale tipologia di reati ben superiore ad altri uffici più grandi e con più sostituti³⁷.

Si verificava pertanto che uffici giudiziari con analoga criminalità, e in qualche caso anche addirittura minore criminalità, valutata anche in relazione al riflesso dei reati di competenza distrettuale della zona di riferimento, avevano da tempo un organico di magistrati requirenti più alto³⁸.

³⁷ in particolare era evidenziato il carico dei reati di codice rosso che pesava in percentuale su ciascun sostituto ed era portato l'esempio di altro ufficio requirente limitrofo(Verona), che su un totale di 16 sostituti in pianta organica, oltre ad un Procuratore ed un aggiunto, con una popolazione del circondario di poco inferiore al milione di abitanti (la provincia di Mantova ne contava 411.762 al 1/1/2018 fonte istat) nell'anno 2018 aveva avuto iscrizioni pari a n.286 per 572 c.p., n.143 per 612 bis c.p., n.110 per 609 bis c.p., n.11 per 609 quater c.p.; la Procura di Genova – ufficio che aveva promosso il dibattito suddetto per richiedere alle altre Procure di confrontare i dati – con trenta sostituti in pianta organica, oltre ad un Procuratore e tre aggiunti, aveva riportato nel 2018 i seguenti dati di m

³⁸ Si indicava a titolo di esempio al Nord : Imperia (10 sostituti), Savona (8), Busto Arsizio (10), Como (11), Pavia (12), Asti (9), Cuneo (9), Alessandria (11), Ferrara (8), Treviso (12); Al Centro : Livorno (8), Lucca (10), Pisa (9), Cassino (8), Civitavecchia (8), Latina (12), Teramo (9);

Tali confronti³⁹ fatti, pertanto, con analoghe Procure sul territorio, dove da tempo i numeri di carico di lavoro erano molti inferiori alla Procura di Mantova, rendevano ancora più evidente la necessità di aumento della pianta organica, al fine di consentire ai magistrati di potersi dedicare a tutti i procedimenti penali pendenti, di cui alcuni molto complessi e delicati⁴⁰, non riuscendo in questa situazione di sovraccarico a gestire in maniera adeguata il carico di lavoro e privilegiando come è ovvio le urgenze.

La provincia di Mantova aveva una popolazione provinciale di n. 411.762 abitanti⁴¹ (dato al 2017) e il territorio era vasto e suddiviso in sessantotto comuni, per lo più di piccole dimensioni⁴². La popolazione della provincia di Mantova aveva, inoltre, una importante componente migratoria, soprattutto straniera, e si contraddistingueva per un elevato tasso di stranieri residenti: nel 2017 erano 51.617 gli stranieri registrati e rappresentavano il 12,5% della popolazione⁴³, mentre in Lombardia e in Italia la percentuale si fermava rispettivamente all'11,5% e all'8,5%.

Tale valore collocava Mantova in ottava posizione nella classifica nazionale per incidenza di stranieri residenti; nel territorio lombardo, risultava in seconda posizione, subito dopo Milano e seguita da Brescia.

Al Sud : Brindisi (12), Agrigento(12), Marsala (8), Termini Imerese (9), Trapani (11), Palmi (9).

³⁹ Era segnalato che non appariva ben calibrata la comparazione tra uffici requirenti in relazione alla situazione della geografia giudiziaria, se si rifletteva, ad esempio, sul fatto che vi erano città similari come estensione, popolazione, carico urbanistico e industrie, tipologia di criminalità, con meno carico di procedimenti pro capite a magistrato.

⁴⁰ Si evidenziava la tipologia di criminalità sul territorio, anche di stampo mafioso - 'ndranghetista, - con aumento di reati c.d. spia, nonché si evidenziava la realtà di procedimenti complessi per pesante inquinamento ambientale, anche di carattere storico, in relazione al SIN Polo chimico. Erano fatti presenti, inoltre, i numerosi reati relativi ad infortuni sul lavoro, nonché i reati economici e tributari, altresì i reati contro la Pubblica Amministrazione; si rappresentava che vi erano stati n. 7 omicidi volontari attribuiti a noti nell'arco temporale considerato dalla relazione per l'inaugurazione dell'ultimo anno giudiziario e sino alla fine del 2018; al pari moltissimi purtroppo erano stati i reati commessi contro donne e minori, alcuni dei quali culminati in omicidi, eventi tragici che avevano occupato l'attenzione dei media. Andava inoltre tenuto conto del numero rilevantissimo di reati predatori e di criminalità comune connessa.

⁴¹ composta per il 51% da donne (209.700) e per il 49% da uomini (202.062)

⁴² il 59% ha meno di 5.000 abitanti e solo il 15% ha una popolazione superiore ai 10.000 abitanti

⁴³ con una prevalenza, riguardo il paese di provenienza, di originari dell'India (9.362), a seguire della Romania (7.770) e del Marocco (7.194); altre cittadinanze con oltre 2000 residenti sono la Cina (4.835), l'Albania (3.819), il Bangladesh (2.247) e l'Ucraina (2.011).

Dal punto di vista economico, la provincia di Mantova aveva, poi, un considerevole numero di imprese nel territorio (superiore a 40.000 secondo i dati ufficiali del 2016) e l'area economica risultava influenzata dalla presenza del comune capoluogo⁴⁴ che, da solo, raccoglieva 49.409 abitanti; tuttavia, seguendo una tendenza comune agli ultimi anni, la popolazione residente nei comuni dell'hinterland (Porto Mantovano, Curtatone, San Giorgio di Mantova e Borgo Virgilio) aveva ormai oltrepassato la consistenza del capoluogo, con un valore pari a 55.650 abitanti.

Perveniva in seguito la proposta ministeriale di aumento delle piante organiche del personale di magistratura e per la Procura di Mantova era previsto l'aumento di una unità, portando i magistrati a n.9.

In precedenza era stata anche proposto dal Ministero l'aumento della pianta organica dei VPO, cui il Procuratore aveva inviato relazione dettagliata.

Era inoltre dal Procuratore nuovamente segnalato e richiesto l'adeguamento del numero dei componenti la Sezione di polizia giudiziaria, pari a 13 e quindi mancante di 5 unità, perciò inferiore a quanto previsto per legge, ossia ad almeno il doppio dei magistrati in servizio.

Alla data dell'ultima decade di febbraio 2020 scambiava purtroppo in maniera evidente l'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia Covid-19, problema aggravato dal fatto di essere in un territorio, quello lombardo, dove il contagio si era diffuso con maggior virulenza di altre regioni.

Erano attuate, sin da subito, una serie di misure, con direttive ed ordini di servizio ad hoc, per regolamentare in maniera puntuale la situazione applicando quanto la normativa nazionale primaria e secondaria, nonché la normativa regionale e le circolari ministeriali prevedevano,

⁴⁴ Con una densità di 239,3 abitanti per Kmq, l'area di Mantova emerge come la zona a maggiore concentrazione nel territorio provinciale, anche per la forte influenza del comune di Mantova che, da solo, vede un valore di 772 abitanti per Kmq. Seguono i comuni limitrofi al capoluogo, ovvero Porto Mantovano (440,6), San Giorgio di Mantova (395), Curtatone (219,2), Borgo Virgilio (209,4) e Castel d'Ario (208). Valori inferiori emergono per Bigarello (79,3), Roncoferraro (110,1) e Castellucchio (112,6).

Per quanto riguarda la presenza di stranieri, l'area di Mantova, con una percentuale di stranieri sulla popolazione residente pari all'11%, si posiziona in fondo alla classifica delle aree economiche. Valori superiori a questa media riguardano soprattutto i comuni di Villimpenta (16,1%), Castel d'Ario (15,1%) e Mantova (14,3%), mentre emerge una minore concentrazione a Curtatone (4,6%), San Giorgio di Mantova (7,3%), Rodigo (7,6%) e Roncoferraro (8,4%).

occupandosi di adeguare la sicurezza dei magistrati, dei dipendenti, degli utenti alla situazione che via via veniva in essere, cercando di coniugare, così come suggeriva il Ministero della Giustizia, la tutela delle persone e la funzionalità dei servizi essenziali.

Il periodo di sospensione dei termini dei procedimenti penali, via via adeguato ai dati del contagio, era esteso all'11 maggio con l'art. 36 del D.L. n.23 dell'8 aprile 2020⁴⁵, per cui⁴⁶, d'intesa con il Procuratore Generale e con il Presidente della Corte d'Appello di Brescia, con il Presidente del Tribunale di Mantova, nonché previ contatti con gli altri capi degli uffici giudiziari del Distretto per una gestione uniforme dell'emergenza, il Procuratore poneva in essere quanto era previsto come possibilità per i capi degli uffici giudiziari⁴⁷, adottando le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie⁴⁸ al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

In particolare d'intesa con il Presidente del Tribunale, e previ contatti con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, erano emesse misure organizzative operando le segnalazioni dovute alla Sorveglianza Sanitaria ATS Valpadana⁴⁹.

Per le udienze che dovevano essere celebrate ex art.83 D.L. n.18/2020 anche nei periodi di sospensione, il Procuratore prevedeva che i magistrati della Procura della Repubblica di Mantova avrebbero partecipato alle udienze, comunicate volta per volta dal Tribunale, con le cautele sanitarie relative all'utilizzo da parte dei magistrati, del personale, della sezione di

⁴⁵ al comma 1 del citato art.36 era previsto che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art.83, comma 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020"

⁴⁶ Considerato quanto previsto dall'art.83, comma 6, D.L. n.18/2020, per il periodo compreso tra il 16 aprile (ndr: 11 maggio) e il 30 giugno 2020

⁴⁷ sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati,

⁴⁸ fornite dal Ministero della Salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri

⁴⁹ Tra cui quella fatta in data 16/marzo/2020 in relazione a dipendente positivo a COVID-19 e a personale in quarantena precauzionale, con conferma da parte di Sorveglianza sanitaria ATS Val Padana della presa in carico della segnalazione

polizia giudiziaria di mascherine e guanti, nonché col rispetto del distanziamento sociale spaziale di tutte le parti durante l'udienza⁵⁰.

Erano emessi, inoltre, per ragioni di emergenza Covid-19 numerosi ordini di servizio, relativi ai presidi in presenza⁵¹, alle fruizioni delle ferie residue 2019 del personale e dei magistrati, ai progetti di lavoro agile del personale, alla possibilità di lavoro da remoto anche dei magistrati, togati ed onorari, se non in turno esterno e in udienza o in altre attività per cui è necessaria la presenza, nonché alla possibilità di lavoro da remoto anche del personale della sezione di polizia giudiziaria non in turno o presidio⁵².

Erano fornite ai magistrati, al personale e alla polizia giudiziaria le linee operative a commento dell'art.83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (OdS n.30/2020), nonché le linee operative a commento D.L. 25 marzo 2020 n.19 (OdS n.29/20).

Erano disciplinate la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari con garanzia dell'accesso delle persone che dovevano svolgere attività urgenti, la limitazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico in deroga, la chiusura in via residuale al pubblico degli uffici che non erogavano servizi essenziali, la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti fosse scaglionata per orari fissi, nonché evitando ogni forma di assembramento, così come disciplinato e pubblicizzato con comunicazioni, avvisi e pubblicità nel sito web della Procura.⁵³

Era curata che vi fosse da parte dell'Ufficio l'osservanza dei criteri e delle direttive di natura precauzionale dati in ragione della emergenza sanitaria ai magistrati, al personale e alla sezione di polizia giudiziaria e in linea con quanto disposto dal Ministero della Salute per il distanziamento sociale spaziale e orario, distanziamento indicato come criterio al Direttore

⁵⁰Era avanzata richiesta al Presidente del Tribunale per la celebrazione a porte chiuse delle udienze penali, nonché per la individuazione di aule capienti per la celebrazione di udienze collegiali, monocratiche, direttissime, preliminari e di incidente probatorio, al fine di consentire il rispetto della distanza minima prevista dal Ministero della Salute, altresì all'applicazione del protocollo relativo alle video conferenze per le udienze con arrestati e detenuti.

⁵¹ Periodi 17/3-3/4/20, 6/4-15/4/ 20

⁵² OdS n.31/2020, n. 28/2020, n.26/2020, n.24/2020, n.23/2020, n.22/2020, n. 21/2020, n.19/2020, n.18/2020, n.16/2020

⁵³ -n.36/2020 di proroga al 13/4/2020 di quanto già disposto con i precedenti OdS n.11 e n.12/2020 relativi alla, nonché i precedenti OdS n. 23/2020, n.12/2020, n.11/2020, n.7/2020, n. 3/2020 relativi alle suddette limitazioni.

Amministrativo e ai funzionari responsabili dei singoli settori per l'attuazione pratica dei presidi in presenza per i servizi essenziali.

Venivano disposte altresì sanificazioni dei locali, effettuate all'inizio della pandemia per due volte a distanza di circa 20 giorni in ciascuno dei tre plessi della Procura della Repubblica di Mantova siti in via Poma, via Conciliazione e via Chiassi, sanificazione che si disponeva fosse poi ripetuta periodicamente.

Si disponeva altresì che avvenisse con regolarità la distribuzione del materiale di dispositivi di presidio individuale pervenuto all'Ufficio (mascherine, guanti e gel disinfettanti per mani) ai magistrati, togati ed onorari, al personale e alla sezione di polizia giudiziaria.

Si provvedeva a far installare divisori in plexiglas per alcuni banchi front office e si promuoveva un Protocollo d'intesa - concluso il 31/3/20 con il Tribunale, il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale degli Avvocati del Foro di Mantova - per le udienze e altri incombenti in video conferenza in caso di arrestati e detenuti.

Si disponevano inoltre presidi per i vari periodi calibrati alle esigenze dell'Ufficio e si proponevano ed attuavano i progetti di lavoro agile per il personale (su 28 persone presenti in servizio, erano attuati n. 24 progetti di lavoro agile) tenendo conto delle singole tipicità lavorative per i diversi profili, nonché disponendo meccanismi di verifica del lavoro svolto da remoto.

10.3.1 Ordini di Servizio 2020

Nel 2020 erano emetteva n. 117 ordini di servizio, di cui si indicano i principali:

- Nuovi criteri indennità spettanti ai VPO per attività extra udienza -OdS n.1/2020;
- Misure precauzionali attività apertura al pubblico emergenza Covid-19-OdS n.3/2020, OdS n.7/2020;
- Comunicazioni ex art.335 cpp- OdS n.4/2020, OdS n.32/2020;;
- Rientro in servizio dott.ssa Pianezzi-Rimodulazione lavoro-Inserimento Gruppo specialistico Fasce deboli – OdS n.8/2020;
- Emergenza Covid-19 DPCM 8 marzo 2020- D.L. 8 marzo 2020 n.11- OdS n.11/2020;
- Linee operative Emergenza Covid-19 Procura della Repubblica Mantova- OdS n.12/2020;
- Presidi-Ferie pregresse 2019-Lavoro Agile- Emergenza Covid-19-OdS n.16/2020, OdS n.18/2020, OdS 21/2020, OdS n.22/2020, OdS n.24/2020, OdS n.26/2020; OdS n.28/2020;
- Organizzazione lavoro Emergenza Covid-19-D.L. 17/3/20 n.18 -OdS n.23/2020;
- Indicazioni operative D.L. 25/3/20 n.19- OdS n.29/2020;

- Art.83 D.L. n.18/2020 Linee guida- OdS n.30/2020;
- Misure DPCM 1 aprile 2020-OdS n.36/2020;
- Affiancamento VPO-OdS n.37/2020.
- Indicazioni operative Periodo 16 aprile-30 giugno 2020-Emergenza Covid-19-OdS n.45/2020;
- Obbligo di sottoporsi a rilevazione temperatura Emergenza Covid -OdS n.52/2020
- Ruolo Dott Celenza- OdS n70/2020
- Organizzazione lavoro Emergenza Covid- OdS n. 89/2020
- Immissione in possesso dott.ssa Favaretti -OdS n.92/2020
- Deposito Atti penali – OdS n.100/2020

10.3.2 Direttive 2020

Erano emesse le seguenti Direttive:

ANNO 2020			
Nº	TITOLO	DATA	Nº PROT.
01	"Obbligo di trasmissione delle N.R. e/o altri atti penali esclusivamente all'indirizzo pec; intercettazioni.procura.mantova@giustiziacer.it;"	11/06/2020	0860/2020U.
02	"Direttiva in tema di riforma delle intercettazione" Modifica	01/09/2020 18/09/2020	1187- 1188- 1189/2020U. 0360/2020E.
03	"Direttiva invio atti portale NDR"	03/09/2020	1217/2020U.
04	"Integrazione Direttive n. 2 e 3/2020 – deposito esiti contenuti intercettazioni a mano presso CIT o al PM –disciplina uso PEC in uscita – disciplina uso PEC in entrata per polizia giudiziaria per ciò che non può essere caricato sul Portale NDR"	11/09/2020	1268/2020U.
05	"Direttiva di autorizzazione e verifica ingressi – sala intercettazioni – sala ascolto – ufficio CIT"	10/12/2020	0552/2020E.
06	"Direttiva sulla guida in stato d'ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all'accertamento diretto a verificare il testo alcolemico – necessità di avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp.att. c.p.p."	16/12/2020	1869/2020U.

10.3.3 Protocolli 2020

Era siglato il Protocollo d'intesa del 31 marzo 2020 con il Tribunale, il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale degli Avvocati del Foro di Mantova per le udienze e altri incumbenti in video conferenza in caso di arrestati e detenuti

10.4 Anno 2021

Nell'anno 2021 i Magistrati presenti in servizio sono 9 (n.1 Procuratore e n.8 Sostituti Procuratori) pur con una vacanza in quanto vi è la prosecuzione della applicazione extradistrettuale del Dott. Celenza.

I Vice Procuratori Onorari presenti in servizio sono n.7, permanendo una vacanza.

Il Personale Amministrativo presente in servizio è pari a 28 unità, permanendo la vacanza di due cancellieri.

Il Personale della Sezione di Polizia Giudiziaria in servizio è pari a 13 unità, permanendo il mancato adeguamento della pianta organica ad almeno il doppio dei magistrati previsti nell'organico a norma dell'art.6 comma 1 disp. att. cpp

10.4.1 Ordini di Servizio 2021

Sono stati emessi sino a febbraio n.17 OdS, di cui si indicano i principali:

- Sostituzioni segreterie – OdS n.2/2021
- Implementazione Ruolo dott.ssa Favaretti -OdS n.3/2021
- Articolazione Orario lavoro in turni Personale Emergenza Covid - OdS n.6/2021
- Assenza Dott.ssa Lombardo -Ruolo Dott.ssa Lombardo -OdSn.8/2021
- Prolungamento Assenza Dott.ssa Lombardo-Assegnazione procedimenti penali pendenti – OdS n. 9/2021; OdS n.10/2021
- Sostituzione Urgenze – OdS n.14/2021

10.4.2 Direttive 2021

Sono state emesse le seguenti Direttive:

ANNO 2021			
Nº	TITOLO	DATA	Nº PROT.
01	“Richiesta di sequestro preventivo anche per equivalente degli importi risultanti sottratti all'imposizione fiscale”;	02/02/2021	0052/2021E.
02	“Urgenti modalità organizzative del servizio di trasmissione atti urgenti per convalida e richieste nulla-osta per il periodo dalle h. 15,00 del 4 marzo 2021 alle h. 9,00 dell'8 marzo 2021”	02/03/2021	0357/2021U.

11.Organico composizione dell'Ufficio (pag.17 progetto previgente)

Si riporta in allegato la composizione attuale dell'organico della magistratura, togata e onoraria, nonché del personale amministrativo (All.4)

12.Criteri di organizzazione dell'Ufficio:

12.1-Gruppi di specialità (pag.18 progetto previgente)

E' prevista la costituzione di gruppi di lavoro specializzati all'interno della Procura, prevista dall'art 1 comma 6 lett. b) del D. Lgs. n. 106/2006 nei criteri di assegnazione dei procedimenti secondo cui il Procuratore ha il potere di individuare "eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati".

In considerazione del fine di realizzare una migliore organizzazione degli affari penali che giungono all'Ufficio, si dispone di incrementare i tipi di reati da considerare appartenenti ad una stessa macroarea al fine di togliere reati dal turno ordinario ed invece affidare i relativi procedimenti allo stesso gruppo specialistico di magistrati, potendo in tal modo gli stessi maggiormente verificare l'incremento di quel tipo di criminalità sul territorio, nonché potendo in tal modo meglio coordinarsi tra loro e maggiormente implementare la reciproca conoscenza della materia specialistica, così affinando anche i protocolli di indagine e coordinando in maniera più completa e competente la polizia giudiziaria delegata al fine di creare specializzazione.

Per tale fine vengono aggiunti con il presente progetto organizzativo, ai reati già previsti nei gruppi specialistici, i seguenti:

-1 nel gruppo reati ambiente /P.A., i reati contro gli animali di cui al Capo III Titolo IX bis da art. 544 bis cp ad art. 544 quater cp ; il delitto di cui al Titolo VI Capo I di cui all'art.423 bis (incendio boschivo); i delitti di cui al Titolo VI Capo II di cui dall'art. 438 c.p. all'art.445 c.p, Capo III da art.449 c.p. all'art.452 c.p. se attinenti a tutela ambiente, tutela alimenti, tutela animali, tutela salute pubblica; altresì tutti i reati previsti da leggi speciali attinenti a tutela ambiente, tutela alimenti, tutela animali, tutela salute pubblica.

- 2 nel gruppo di specialità reati economici tutti i reati di frode (oltre a quelli già compresi di truffa, appropriazione, ricettazione, riciclaggio, usura) e quindi il Titolo XIII Capo II da art.640 c.p. ad art.648 ter 1 c.p. , altresì i delitti relativi a marchi, brevetti e analoghi di cui agli art. 473 cp (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli, disegni) e art.474 c.p. , nonché i delitti contro l'industria e il commercio di cui al Titolo VIII Capo II da art.513 c.p. ad art. 517 quater c.p. , altresì tutti i reati bancari nonché previsti nelle norme a tutela del credito e risparmio;

-3 nel gruppo di specialità fasce deboli/infortuni tutti i reati di codice rosso e il reato di cui al capo IV contro l'assistenza familiare art.570 cp (gli altri erano già ricompresi), il delitto di cui all'art. 578 cp (infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale), i delitti di cui al Titolo XII Capo I bis art. 593 bis cp e art.593 ter cp, nonché i reati di cui alla Legge 22 maggio 1978 n.194, art. 436 cp (sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni), art.437 cp (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), nonché tutti i reati previsti in leggi speciali e collegati alla materia di sicurezza e prevenzione nell'ambiente di lavoro,

I gruppi di lavoro specializzati sono pertanto i seguenti:

1° gruppo di lavoro specialistico – Reati Ambiente/P.A. :

-reati contro P.A. Titolo II^o Capo I del Codice Penale dall'art.314 c.p. all'art. 335 –bis c.p. , Capo II dall'art. 346 bis c.p. all'art.347 c.p. e dall'art. 353 c.p. all'art. 356 c.p.,

-reati ambientali, tra cui in particolare quelli di cui al Titolo VI bis del Codice Penale (Delitti contro l'ambiente) e al T.U. n. 152/2006, nonché quelli di cui agli artt. 434 c.p. e 449 c.p. se relativi a disastri ambientali, altresì agli artt.659 c.p., 674 c.p., 727, 727 bis, 733, 733 bis, 734

-reati edilizi, i reati paesaggistici e urbanistici ;

-i reati contro gli animali di cui al Capo III Titolo IX bis da art.544 bis cp ad art.544 quinque cp

- il delitto di cui al Titolo VI Capo I di cui all'art.423 bis (incendio boschivo);

-i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al Titolo VI se commessi con violazione di norme ambientali ovvero se comunque coinvolgenti tematiche in materia di ambiente;

- i delitti di cui al Titolo VI Capo II di cui dall'art. 438 c.p. all'art.445 c.p. Capo III da art.449 c.p. all'art.452 c.p. se attinenti a tutela alimenti, tutela animali, tutela salute pubblica,

-altresì tutti i reati previsti da leggi speciali attinenti a tutela ambiente, tutela alimenti, tutela animali, tutela salute pubblica.

- Dott. Celenza, Dott.ssa Bertuzzi, Dott.ssa Pianezzi

2° gruppo di lavoro specialistico - Reati economici:

-reati fallimentari

- reati tributari
- reati di usura
- reati di contrabbando, accise, dogane (D.Lgs 504/95, D.P.R.43/73, Legge 350/2003)
- reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni, utilità illecite, autoriciclaggio
- il delitto di cui all'art. 12-quinquies L. 356/92;
- i reati previsti dagli articoli dal 2621 a 2641 c.c..
- delitti di truffa, appropriazione indebita, ricettazione;
- tutti i reati di frode e quindi il Titolo XIII Capo II da art.640 c.p. ad art.648 ter 1 c.p. - i delitti relativi a marchi, brevetti e analoghi di cui agli art. 473 cp (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli, disegni) e art.474 c.p.,
- i delitti contro l'industria e il commercio di cui al Titolo VIII Capo II da art.513 c.p. ad art. 517 quater c.p. ,
- i reati bancari nonché previsti nelle norme a tutela del credito e risparmio;

Dott. Tamburini, Dott.ssa Reggiani;

3° gruppo di lavoro specialistico - Reati fasce deboli/ infortuni sul lavoro:

- reati sessuali: violenze sessuali, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne
- reati di maltrattamenti
- reati di cui all'art.612 bis c.p.
- i delitti di cui agli artt. 527 co. 2 c.p., 583 bis c.p., 591 c.p., 605 c.p. limitatamente a fatti commessi in danno di minori;
- i delitti di cui agli artt.564, 566, 567, 568, 571, 573, 574, 574 bis c.p.
- tutti i reati di codice rosso non indicati prima e quindi riassuntivamente le seguenti fattispecie indicate dalla legge n.69/2019:
- Art.572 cp [maltrattamenti contro familiari e conviventi],
- Art.609 bis cp[violenza sessuale],
- Art.609 ter cp [aggravanti della violenza sessuale],

Art.609 *quater* cp[atti sessuali con minorenne],

Art.609 *quinquies* cp[corruzione di minorenne],

Art.609 *octies* cp[violenza sessuale di gruppo],

Art.612 bis cp[atti persecutori]

Art.612 ter cp[diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi]

Art.582 cp[lesioni personali volontari] e art. 583 *quinquies* cp [deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso] nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2 [in danno di ascendente o discendente, quando ricorrono motivi abietti o futili o sono state adoperate sevizie o usata crudeltà o è stato adoperato un mezzo benefico o insidioso o vi è stata premeditazione], 5 ["in occasione" della commissione dei delitti di cui agli articoli 572, 583 *quinquies*, 600 *bis*, 600 *ter*, 609 *bis*, 609 *quater* e 609 *octies* c.p.] e 5.1 [commissione da parte dell'autore del reato di atti persecutori in danno della stessa persona offesa], e 577, commi 1 n.1 e comma 2 c.p."

-il reato di cui al capo IV contro l'assistenza familiare art.570 c.p.,

-il delitto di cui all'art. 578 cp (infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale),

-i delitti di cui al Titolo XII Capo I bis art. 593 bis cp e art.593 ter cp, nonché i reati di cui alla Legge 22 maggio 1978 n.194,

- reati commessi con violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali

-art. 436 cp (sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni),

art.437 cp (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro)

- tutti i reati previsti in leggi speciali e collegati alla materia di sicurezza e prevenzione nell'ambiente di lavoro,

- i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al Titolo VI se commessi con violazione di norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali ovvero se comunque coinvolgenti tematiche in materia di lavoro;

- Dott. ssa Sabatelli, Dott.ssa Lombardo, Dott.ssa Favaretti.

Il termine massimo di permanenza nei gruppi di lavoro, al fine di consentire una rotazione periodica, si prevede sia di sei anni, potendo su accordo tra i magistrati raggiunto in assemblea generale divenire massimo di dieci anni, in linea con quanto come previsto dall'art.2 della delibera del CSM 13/3/2008 che si applica anche alla Procura della Repubblica di Mantova a norma dell'art.1, essendovi ora, a seguito dell'aumento della pianta organica, n.9 magistrati

compreso il Procuratore. La proroga sarà possibile a norma dell'art.3 della delibera citata e con le modalità ivi previste. Al pari si terrà conto della sospensione nei casi dell'art.4 della delibera.

La partecipazione ai gruppi specialistici – che è stata in relazione ai gruppi attuali formalizzata con indicazione dei singoli sostituti con appositi ordini di servizio dopo espletato interpello - rispetterà la predisposizione manifestata da ogni sostituto procuratore e comunque in caso di mancato accordo sarà operata una scelta privilegiando l'anzianità e le competenze secondo i criteri di seguito indicati e in osservanza della Circolare citata.

In ogni gruppo si permarrà almeno due anni (e non più di dieci) poi si ruoterà, al fine di consentire la migliore circolazione delle competenze, notizie e informazioni.

Nella scelta da operare, ciascun sostituto dovrà indicare possibilmente sia un gruppo con delitti di competenza collegiale che un gruppo con delitti di competenza monocratica e contravvenzioni, al fine di operare una maggior equa distribuzione dei carichi di udienza che tali gruppi comportano.

Le notizie di reato specialistiche che pervengono sono distribuite tra i sostituti del gruppo specialistico per ordine di pervenimento e in misura uguale, dal più anziano al più giovane sino ad esaurimento.

Le variazioni al progetto organizzativo relative ai gruppi di lavoro, ai criteri di assegnazione dei sostituti procuratori sono adottate, previa interlocuzione con i magistrati dell'ufficio, secondo il procedimento di cui al comma 1 dell'art.8 della Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura (delibera 16/12/2020) e l'assemblea con i magistrati dell'ufficio è peraltro facoltativa (comma 2 art.8 citato).

I criteri da applicare per la designazione dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro sono i seguenti, da valutare congiuntamente:

1)esperienza maturata nelle materie del gruppo di lavoro in precedenza, sia per la appartenenza a gruppi di lavoro analoghi, sia per lo svolgimento di indagini complesse in procedimenti per reati rientranti nel gruppo di lavoro, sia per esperienze giudiziarie ed extragiudiziarie nelle materie oggetto del gruppo di lavoro

2)manifestazione di disponibilità.

Nel caso vi siano più magistrati disponibili per lo stesso gruppo, parimenti esperti nella materia, si guarderà come criterio di preferenza al magistrato più anziano in servizio.

Nel caso vi sia necessità di implementare un gruppo di lavoro e nessuno si offra come disponibile, sarà scelto il magistrato meno anziano in servizio.

I magistrati di nuova destinazione saranno assegnati provvisoriamente ai gruppi di lavoro ove vi sono manifestate scoperture ovvero ove, sulla base della analisi dei flussi e delle urgenze, appare necessario implementare il gruppo di lavoro. Se si tratta di magistrati che provengono da tirocinio, saranno preferibilmente inseriti nel gruppo di lavoro che sia stato possibile indicare al magistrato medesimo durante il tirocinio al fine di consentire allo stesso di approfondire durante il tirocinio le tematiche inerenti al gruppo di lavoro.

Lo svolgimento dell'interpello per l'inserimento di magistrati in un gruppo di lavoro avverrà possibilmente con un anticipo di almeno una settimana rispetto alla scadenza dell'interpello e le comunicazioni saranno effettuate a mezzo posta elettronica agli indirizzi di ciascuno su giustizia.it – ovvero a mezzo di comunicazione a mani del magistrato - a cura della segreteria amministrativa, inserendo a protocollo gli invii dell'interpello e le relative risposte.

Il provvedimento organizzativo che il Procuratore intende adottare a seguito dell'esito dell'interpello sarà comunicato a tutti i magistrati a mezzo posta elettronica ai rispettivi indirizzi di giustizia.it – ovvero a mezzo di comunicazione a mani del magistrato - a cura della segreteria amministrativa.

I magistrati dell'ufficio possono proporre osservazioni entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Decorso tale termine, il Procuratore adotta il decreto, dando conto delle eventuali osservazioni, e lo comunica ai magistrati. Il decreto è immediatamente esecutivo.

Sarà inoltre comunicato al CG BS, al CSM, al Procuratore Generale di Brescia, al Presidente del Tribunale a norma dell'art.8 della Circolare.

Nel caso vi siano ragioni di urgenza, con provvedimento motivato il Procuratore potrà anticipare gli effetti del provvedimento comunicato ai magistrati prima della scadenza dei 15 giorni, comunicando le ragioni di urgenza al CG BS, al CSM, al Procuratore Generale di Brescia.

I magistrati appartenenti ai gruppi di specialità 1,2,3 sopra indicati sono quelli della composizione attuale e di cui all'OdS n. 92/2020, già trasmesso al CSM e CG BS, emesso per la immissione in possesso del MOT dott.ssa Elisabetta Favaretti in data 18 novembre 2020, con il quale si è stabilito che il suddetto magistrato entri nel gruppo specialistico reati fasce deboli/codici rossi/infortuni sul lavoro (composto in precedenza da dott.ssa Carmela Sabatelli, dott.ssa Lucia Lombardo e dott. Fabrizio Celenza, quest'ultimo magistrato in applicazione extradistrettuale sino al 12 gennaio 2021, poi prorogata al 12 luglio 2021), come già anticipato allo stesso magistrato mentre era in tirocinio e come valutato e deciso anche con tutti i magistrati dell'Ufficio in precedenti consultazioni e riunioni, non essendovi altri magistrati interessati disponibili.

Il dott. Celenza dal 18/11 è passato al gruppo specialistico reati ambiente/ reati PA (composto da dott.ssa Bertuzzi e dott.ssa Pianezzi e ora anche da Dott. Celenza), partecipando alle assegnazioni di tale gruppo nella misura di 1/3, come già anticipato allo stesso magistrato e come valutato e deciso anche con tutti i magistrati dell'Ufficio in precedenti consultazioni e riunioni, non essendovi altri magistrati interessati e disponibili.

Il gruppo specialistico reati economici è rimasto composto da Dott. Tamburini e Dott.ssa Reggiani.

Si dà atto, inoltre, che stante la prolungata assenza per congedo straordinario della dott.ssa Lombardo e la necessità di far fronte al carico dei sopravvenuti specialistici della stessa, è stato emesso l'Ordine di Servizio n.9/2021 con cui il Dott. Celenza⁵⁴ è stato inserito, solo per il periodo della assenza del magistrato, anche nel gruppo specialistico fasce deboli/infortuni divenendo assegnatario del terzo dei procedimenti che sarebbero stati spettanti a dott.ssa Lombardo.

Si ricorda, altresì, che già nel 2020 era stato ampliato il gruppo di specialità reati economici inserendo i reati di truffa, appropriazione indebita, ricettazione sottraendoli al turno interno.

Al fine di garantire omogeneità nella trattazione dei procedimenti penali specialistici, il Procuratore della Repubblica coordina i tre singoli gruppi di specialità e si riserva di adottare,

⁵⁴ al fine di evitare ritardi nella valutazione di procedimenti di nuova iscrizione, con il consenso del Dott. Celenza, che si è dichiarato disponibile, e con consenso della Dott.ssa Lombardo, magistrati previamente interpellati dal Procuratore, previa interlocuzione anche con i restanti magistrati dell'Ufficio, con invio dell'OdS al CG BS e al CSM

qualora appaia indispensabile per il buon andamento dell’Ufficio, a norma dell’art. 4 comma 1 lett.b) della Circolare sulla organizzazione delle Procure (delibera CSM 16/12/2020), un provvedimento motivato con cui delega lo svolgimento delle funzioni di coordinamento di ciascun gruppo ad un sostituto procuratore (non vi sono procuratori aggiunti in pianta organica) previo interpello indicando i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell’incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, incarico di coordinamento del gruppo di lavoro specialistico che non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio (cfr. art.4 comma 1 lett b) circolare).

Sempre con il medesimo fine, il Procuratore ha promosso per il passato e continuerà a promuovere incontri periodici con i Sostituti allo scopo di determinare l’uso di metodiche, tecniche di indagine, linee guida uniformi nelle direttive da impartire alla Polizia Giudiziaria delegata per le indagini e nello svolgimento delle attività di indagini preliminari svolte direttamente dal magistrato, nonché per la predisposizioni di appositi protocolli investigativi efficaci, rendendo possibile lo scambio di esperienze giurisprudenziali maturate nell’ambito della Procura e presso gli organi giudicanti e delle prassi applicative, per le necessarie interpretazioni uniformi, per quanto possibili, in relazioni a nuove disposizioni normative emanate dal Legislatore.

In tale prospettiva, tutti i Sostituti in servizio in Procura, posti in condizioni di parità sostanziale ed equivalenza funzionale, potranno avere – attraverso un processo di osmosi ed interscambio di opinioni - un arricchimento della loro professionalità ed efficienza, dando nel contempo all’Ufficio quella credibilità all’esterno che è elemento indispensabile per un giudizio positivo del servizio giustizia.

Sarà concordato e definito con tutti i Sostituti Procuratori un percorso giudiziario omogeneo con l’adozione di criteri tendenzialmente uniformi specialmente per l’adozione di misure cautelari personali o reali sottoposte all’assenso del Procuratore e adottata una politica sanzionatoria sufficientemente omogenea sia con riguardo alle pene patteggiate sia per quelle che saranno formulate al dibattimento o proposte nelle richieste di decreto penale onde evitare – pur rimanendo libera la valutazione del singolo magistrato in relazione al singolo caso concreto – che per fattispecie di reato consimili siano operate scelte incongruenti all’interno del medesimo ufficio.

12.2 -Compiti del sostituto procuratore delegato alle indagini (pag.22 progetto previgente)

Il PM delegato a svolgere le attività di indagine resta responsabile del fascicolo anche per la fase processuale.

Egli è pertanto tenuto a provvedere al compimento delle attività incidentali successive all'esercizio dell'azione penale (es. pareri su istanze, misure cautelari personali o reali, sequestri) o che portano alla definizione del processo con riti speciali (es. richieste di applicazione pena, anche in sede di opposizione a decreto penale).

Tale responsabilità nel processo implica che deve essere favorita la partecipazione alle udienze preliminari e dibattimentali del sostituto procuratore che ha diretto le indagini.

Nei procedimenti penali complessi ovvero comunque in tutti quelli dove vi è stata misura cautelare personale o sequestro preventivo, riguardanti sia materie specializzate che materie non rientranti nei gruppi specialistici, il sostituto procuratore titolare delle indagini segnalerà per tempo per posta elettronica al magistrato che ha la delega per redigere i calendari delle udienze e per conoscenza al Procuratore nonché alla segreteria dibattimento quando un processo debba essere seguito, per la delicatezza e complessità, dallo stesso titolare, indicando la data della prima udienza successiva all'esercizio dell'azione penale e anche le udienze successive poste in calendario;

al pari il sostituto procuratore che ha partecipato all'udienza preliminare segnalerà con le stesse modalità i processi che per delicatezza e complessità è preferibile che siano seguiti da magistrati ordinari.

12.3-Calendari Udienze e deleghe (pag.23 progetto previgente)

Le udienze saranno assegnate seguendo il criterio preferenziale, ove possibile sia compatibilmente con le risorse umane disponibili che con il contemporanei impegno dei sostituti procuratori in altre concomitanti attività giudiziarie, della assegnazione delle udienze allo stesso sostituto che ha svolto le indagini, nel rispetto dell'art.12 Circolare citata, e ciò per più ragioni :

- a) per una migliore resa processuale in udienza in quanto il magistrato che ha curato le indagini conosce meglio gli sviluppi e gli atti del procedimento, nonché le ragioni delle scelte investigative operate,

- b) per economia processuale in quanto vi è risparmio di tempo nello studio del fascicolo e preparazione dell'udienza,
- c) per maggior responsabilizzazione del sostituto titolare in relazione alle scelte operate al momento della definizione del procedimento.

Tale tendenziale criterio ottimale non deve peraltro compromettere la pronta definizione dei procedimenti (ad esempio per rinvii disposti dal giudice e a cui quel sostituto procuratore non può partecipare per altri impegni giudiziari, nel caso il processo non si esaurisca in una sola udienza), né deve comportare una sperequazione nel lavoro dei sostituti, nel caso in cui vi siano più udienze fissate per processi in capo allo stesso pubblico ministero, dovendo in questo caso operare un riequilibrio con una redistribuzione delle udienze affinché tutti i sostituti abbiano in linea di massima lo stesso carico di udienze; né al pari deve comportare la dispersione del tempo ed energie del pubblico ministero nel caso la sua presenza ad udienze sparse all'interno di altre udienze seguite da altri pubblici ministeri lo obblighi ad una presenza molteplice in udienza più giorni alla settimana rendendo così difficile programmarsi attività istruttoria in giorni interamente liberi da udienze.

Rimane fermo ovviamente il rispetto del disposto di cui all'art. 53, comma 2, c.p.p.

Va anche considerato che seguire in udienza processi le cui indagini sono state effettuate da altri sostituti comporta comunque il fatto positivo della collaborazione all'interno dell'ufficio, della circolarità delle modalità di lavoro e delle prassi operative, nonché dei protocolli di indagine e aumenta maggiormente l'uniformità di gestione dei procedimenti e delle modalità di indagine.

La applicazione del criterio ottimale indicato in premessa - ossia che ciascun magistrato tratti i processi relativi ad indagini che ha seguito- potrà essere resa possibile ovviamente qualora vi sia anche ampia disponibilità da parte del Tribunale ad adottare uno speculare modello organizzativo che consenta una adeguata calendarizzazione, in quanto altrimenti ciò non sarà possibile senza spedita di tempo e spreco di risorse.

Tale criterio dovrebbe essere la regola per le udienze preliminari, ove la conoscenza del fascicolo agevola la discussione e anche la decisione su eventuali consensi all'applicazione pena o su abbreviati condizionati, per le udienze con rito abbreviato, nonché per le udienze collegiali, che sono in genere relative a processi più complessi.

Per le udienze monocratiche, il titolare del procedimento dovrebbe rappresentare l'accusa nei processi complessi (siano essi monocratiche fissate in seguito ad udienza preliminare o a

citazione diretta) o comunque molto tecnici ovvero di maggior impatto sociale o di prevedibile ampia risonanza pubblica.

Mentre l'Ufficio Gip invia calendari trimestrali, il Tribunale invia invece un calendario mensile delle udienze collegiali e monocratiche – anziché come richiesto un calendario almeno trimestrale o semestrale - con un anticipo molto breve (in media circa 15 giorni prima dell'inizio del mese), rendendo così più difficile la programmazione.

In tale calendario sono attualmente indicate le c.d. udienze monocratiche "dedicate", nella misura complessiva di sei al mese, in cui vengono inseriti processi che non possono per legge essere delegati ai magistrati onorari o processi che comunque provengono da udienza preliminare oppure impegnativi per la complessità della materia ovvero gli interessi lesi.

A tali udienze monocratiche c.d. dedicate viene, compatibilmente con le risorse umane disponibili, assicurata la partecipazione di un magistrato togato (ovviamente ciò sempre avviene per i singoli processi ove non è possibile delegare un VPO).

Nel caso in cui non fosse possibile attuare il sistema ottimale sopra indicato di far seguire il processo allo stesso magistrato delegato alle indagini preliminari, per mancanza di speculare modello organizzativo da parte del Tribunale ovvero per particolari situazioni di sovraccarico o di carenza di organico degli uffici giudiziari o nel caso in cui ciò comporti il ritardo nella trattazione celere del processo per rinvio dell'udienza (preliminare o dibattimentale) ad altra data o anche nel caso in cui il sistema suddetto crei sperequazioni nel carico di udienze in quanto vi siano sostituti che hanno un numero di udienze superiore ad altri, anche come carico del processo, le udienze potranno essere delegate a magistrati togati diversi da quelli che hanno istruito le indagini ovvero a magistrati onorari.

Si seguiranno nella distribuzione delle udienze i seguenti criteri:

1) Le udienze penali davanti alla Corte di Assise e al Tribunale in composizione collegiale e monocratica vanno distribuite paritariamente fra tutti i magistrati togati in modo da poter rispettare il criterio di un numero di udienze tendenzialmente pari tra tutti per numero e tipologia (ad esempio ciascun magistrato avrà delegata una udienza di corte d'assise, una udienza collegiale, una udienza monocratica, due udienze preliminari, una udienza di sorveglianza), salvo che sia necessario che uno stesso pubblico ministero segua uno stesso processo per più udienze per ragioni di continuità e salva la necessità di attribuire più udienze a magistrati esonerati dal turno esterno urgenze per ragioni di tutela genitoriale, al fine di riequilibrare i carichi di lavoro.

A questo proposito si dà atto che nell'Ufficio vi è un magistrato – dott.ssa Pianezzi – che ha figli minori di sei anni e che ha chiesto ed ottenuto esonero dal turno esterno urgenze, per cui alla stessa è attribuito – come indicato nel previgente progetto organizzativo e in ordini di servizio attuativi, secondo criteri già vagliati dal CG BS e dal CSM - un maggior numero di procedimenti penali in assegnazione (derivanti da un turno interno settimanale in più a rotazione rispetto agli magistrati) e un maggior numero di udienze, nella misura tendenziale di un terzo in più rispetto agli altri con correttivi di riequilibrio con verifica del numero complessivo ogni semestre (ad esempio, a titolo indicativo, se le udienze settimanali sono 4 o 5 o 6 ciascuno, la dott.ssa Pianezzi potrebbe averne rispettivamente 5 o 6 ovvero 7 o 8 ovvero 8 o 9), nel rispetto delle indicazioni date dal CSM a tutela della genitorialità, tra cui sarà tenuto conto della durata dell'udienza al fine di evitare udienze che si protraggono nel tardo pomeriggio, anche per consentire il rientro nella città ove il magistrato è stato dal CSM autorizzato a risiedere, che dista un'ora di macchina dalla sede dell'ufficio.

La programmazione del calendario delle udienze da parte del Tribunale, con criteri concordati con l'Ufficio requirente, appare indispensabile per consentire la partecipazione alle udienze dello stesso magistrato che ha istruito le indagini, al fine del pieno rispetto del criterio di continuità; ciò appare anzi inderogabile nei procedimenti riguardanti reati di particolare gravità, come per esempio quelli di Corte di Assise, ovvero di procedimenti soggettivamente e oggettivamente complessi.

2) Le udienze penali davanti al Tribunale in composizione monocratica, nei limiti stabiliti dalla riforma della magistratura onoraria, possono essere altresì delegate ai vice procuratori onorari, secondo turni paritetici e programmati in via anticipata e con frequenza per ciascuno, in misura tendenzialmente non superiore a dieci udienze ciascuno al mese (comprese nel calcolo quelle delegate avanti al Giudice di Pace). Rimane comunque ferma la regola che qualora il procedimento lo richieda (ad esempio con particolare riguardo alla materia trattata o alla persona dell'imputato o della parte offesa ovvero per necessità mancando i soggetti delegabili sopra indicati) sono delegati per dette udienze i sostituti procuratori (così come generalmente avviene per le udienze monocratiche c.d. dedicate).

3) Le udienze penali davanti al Giudice di Pace sono delegate di regola ai vice procuratori onorari e ove possibile, ai sensi dell'art. 17, 4 comma lett. d) della Legge n. 155/2005 e in misura non superiore ad una alla settimana, qualora presente a personale in quiescenza da non più di due anni e che ha svolto nei cinque anni precedenti le funzioni di ufficiale di polizia

giudiziaria nonché ai laureati in giurisprudenza frequentanti il secondo anno della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, secondo quanto previsto dalla normativa in materia e dall'art.50 del D.L.vo n. 274/2000.

4) Le udienze davanti al magistrato di sorveglianza possono essere delegate sia ai magistrati togati che onorari.

I magistrati delegati all'udienza di sorveglianza, ricevuto dalla Segreteria dibattimento il ruolo d'udienza che dovrà essere tempestivamente acquisito dall'Ufficio di sorveglianza, verificheranno se sia già stato espresso un parere dall'Ufficio sulle istanze difensive, cui si atterranno salvo siano emersi elementi diversi nel qual caso avranno cura di considerare le direttive dell'Ufficio espresse sulle singole questioni oggetto della disamina processuale e avranno al pari cura di coordinarsi preventivamente con il Procuratore in relazione ai criteri normativi da applicare alla singola fattispecie, nonché verificheranno gli ordini di esecuzione e i provvedimenti di cumulo eventualmente emessi dall'Ufficio nei confronti del soggetto la cui posizione è trattata all'udienza.

Per la realizzazione di un calendario delle udienze nei termini suddetti sarà necessario che siano indicate dagli uffici giudicanti le date delle udienze preliminari, monocratiche e collegiali che saranno effettivamente tenute dai giudici;

provvederà poi l'Ufficio della Procura della Repubblica ad abbinare ad ogni giudice, e a rotazione fra tutti, uno o due Sostituti Procuratori che andranno a discutere il processo che, se subirà un rinvio, dovrà essere fissato per l'udienza successiva che abbia in abbinamento possibilmente e compatibilmente con le esigenze di servizio il medesimo magistrato della Procura.

Sarà necessario, inoltre, che i Giudici monocratici continuino a concentrare in un numero limitato di udienze il maggior numero di procedimenti per i quali ritengano necessaria la presenza di un pubblico ministero togato, onde permettere che, qualora non ricorra detta necessità, le funzioni di pubblico ministero siano delegate ai vice procuratori onorari, lasciando in tal modo liberi i Sostituti Procuratori di dedicarsi alle indagini preliminari.

Anche per i procedimenti di competenza del giudice di pace sarà richiesto ai responsabili delle varie sedi di predisporre un elenco delle date delle udienze da celebrare di ampio respiro, assicurando in tal modo anche in quelle sedi il principio della continuità in udienza del pubblico ministero.

Quest’Ufficio non può usufruire dell’applicativo Giada, in uso in altri uffici giudiziari, per mancanza di adesione all’utilizzo da parte del Tribunale, applicativo che consentirebbe di distribuire in maniera organica e secondo i criteri impostati e condivisi tra gli uffici il carico e individuare la prima udienza, agevolando anche il lavoro degli uffici.

Su impulso della Procura, e con l’accordo del Tribunale, è stato elaborato un sistema (c.d. calendario Rizzo) di consultazione dei ruoli di udienza fissati dal Tribunale, con inserimento dei dati dei ruoli d’udienza in un calendario online condiviso tra ufficio giudicante e requirente e sistematicamente implementato.

Non essendo in uso l’applicativo Giada, applicativo che aiuta a calibrare peso ed importanza del processo ai fini di un equo carico e tempo, la scelta di calendarizzare e di come inserire i processi nei ruoli di udienza non avviene in maniera condivisa tra ufficio requirenti e giudicante, essendovi una scelta unidirezionalmente ad opera dell’ufficio giudicante.

Ciò rende pertanto più difficile attuare in condivisione tra ufficio requirente e ufficio giudicante la attuazione e conseguente verifica anche dei criteri di priorità legale e del protocollo distrettuale per le priorità convenzionali; anche in conseguenza di ciò si dispone che i magistrati titolari dei procedimenti segnalino al Procuratore i procedimenti complessi al momento dell’esercizio dell’azione penale al fine di consentire al Procuratore di valutare la segnalazione al Tribunale degli stessi per una adeguata calendarizzazione.

13.Criteri di assegnazione degli affari:

13.1-Iscrizione della notizia di reato (pag. 26 progetto previgente).

Tutte le notizie di reato, e dunque in particolare quanto pervenuto dalle forze di polizia giudiziaria sul Portale Notizie di Reato, nonché querele, denunce, esposti di privati generalmente pervenute per posta o depositate a mani all’Ufficio ricezione atti, sono portate con tempestività alla attenzione del Procuratore - e in caso di sua assenza o impedimento al magistrato di “turno interno” o se assente al magistrato più anziano - il quale provvede all’iscrizione secondo la nota di iscrizione e alla assegnazione secondo i criteri indicati nel progetto organizzativo.

Il Procuratore potrà comunque, ai sensi dell’art.10 comma 1 della Circolare citata e nel rispetto delle modalità indicate all’art.7, commi 3 e 4 della medesima Circolare, valutare di auto-assegnarsi o co-assegnarsi con un sostituto o co-assegnare ad uno o più sostituti dei

gruppo di lavoro, con provvedimento motivato, notizie di reato particolarmente delicate o complesse per ragione del fatto commesso o della specialità della materia o degli interessi compromessi dal reato o delle persone coinvolte o dei riflessi di risonanza mediatica, le quali impegnino direttamente la responsabilità e l'immagine dell'Ufficio, il tutto rispettando i criteri indicati per l'assegnazione delle notizie ai gruppi di lavoro e individuando i magistrati coassegnatari secondo criteri automatici ovvero in ragione del precedente in capo allo stesso sostituto.

Successivamente all'avvio delle indagini preliminari il Procuratore della Repubblica – allorché nel corso delle indagini si verifichino le condizioni in precedenza elencate o il Procuratore ne venga successivamente a conoscenza, anche su segnalazione dei magistrati interessati, può valutare di procedere all'auto-assegnazione, con provvedimento motivato, o alla co-assegnazione con il magistrato titolare delle indagini.

Il Procuratore, e in caso di sua assenza o impedimento il magistrato di "turno interno" o se assente il magistrato più anziano, provvederà anche, contestualmente all'assegnazione, all'esame della notizia di reato e alla predisposizione della nota di iscrizione con indicazione dell'indagato, della persona offesa, del reato, del luogo e tempo di commissione, del registro cui iscrivere la notizia, del magistrato cui è assegnata e che diviene incaricato del procedimento secondo i criteri oggettivi e predeterminati indicati nel progetto.

Ciò implica la verifica tempestiva, compilazione e/o correzione della bozza della scheda per l'iscrizione del procedimento, predisposta dall'ufficio *c.d. prima iscrizione*⁵⁵, da effettuarsi nei vari registri a seconda della tipologia dei fatti segnalati nella notizia (contro noti non di competenza GdP, contro noti per reati di competenza GdP, contro ignoti non di competenza GdP, contro ignoti di competenza GdP, per fatti non costituenti reato, anonimi, rogatorie passive, registro misure di prevenzione) nel sistema informatico a SICP per Mod 21, 21 bis, 44, 45 o per gli anonimi nel registro anonimi Mod 46 o nel registro rogatorie passive o nel registro misure di prevenzione.

La scheda di iscrizione sarà trasmessa con altrettanta tempestività all'Ufficio iscrizione notizie di reato⁵⁶.

⁵⁵ sito al primo piano del plesso di Via Poma presso la Segreteria prima nota e assistenza al Procuratore e composto attualmente dagli ufficiali di polizia giudiziaria Comm. Capo Dott. Giancarlo Antonioli e Mar. Magg. CC Luigi Botticelli

⁵⁶ sito al piano terra del plesso di Via Poma presso Ufficio ricezione atti

Tra l'arrivo della notizia e la formazione della scheda di iscrizione non devono decorrere più di 48 ore, salvo per i casi in cui vi siano giorni festivi in mezzo.

L'Ufficio *c.d. prima iscrizione* ha la funzione -essenziale nella organizzazione dell'Ufficio- di individuare, classificare e selezionare le notizie di reato ai fini della successiva iscrizione, nonché di segnalare al magistrato che opera la iscrizione la presenza di precedenti fascicoli relativi alla stessa notizia o a notizie connesse (verifica effettuata mediante ricerca a SICP) al fine di assegnarle allo stesso magistrato che già le segue; l'ufficio *c.d. prima iscrizione* segnalerà anche al magistrato, che opera l'iscrizione, se la notizia può essere di competenza dell'ufficio c.d. pronta definizione o affari semplici.

Va ricordato che questo Procuratore ha organizzato l'Ufficio in modo da recuperare i ritardi nei tempi di iscrizione che in passato, ante 2016, erano notevoli, al fine di evitare di ricadere in un arretrato imponente di notizie di reato in attesa di qualificazione e iscrizione. Al pari va evidenziato che l'utilizzo del c.d. "Portale delle notizie di reato" consente la trasmissione informatica da parte della Polizia Giudiziaria dei dati essenziali alla iscrizione nel registro informatico di questa Procura, dati che vengono automaticamente riversati nel registro di cui sopra. L'applicativo comporta che la qualificazione giuridica della notizia di reato che la stessa Polizia Giudiziaria confeziona, venga di regola recepita al momento dell'iscrizione, ferma restando la facoltà di immediata correzione da parte del magistrato che cura l'iscrizione. Ai Portale Notizie di reato devono venire inoltrati anche i seguiti, come da direttive date alla polizia giudiziaria.

E' apparso utile disporre – per evitare regimi diversificati fra l'iscrizione delle notizie di reato pervenute per le vie tradizionali e quelle iscritte facendo ricorso al portale NDR – che il personale addetto di *c.d. prima iscrizione*– sotto il diretto coordinamento e la supervisione del magistrato responsabile dell'iscrizione - provveda alla redazione della bozza della scheda di iscrizione e allo smistamento di tutte le notizie di reato, con qualsiasi sistema pervenute, sulla base della qualificazione giuridica conferita dalla Polizia Giudiziaria, salva la facoltà del magistrato responsabile dell'iscrizione di disporre diversa qualificazione giuridica in sede di sommario controllo iniziale.

Il magistrato assegnatario del procedimento, potrà, dopo la visione degli atti, con provvedimento scritto disporre il mutamento della qualificazione giuridica data in prima nota o aggiungere reati, facendo apportare dalla segreteria le conseguenti modifiche a SICP che si rendano necessarie; al pari darà disposizione scritta alla segreteria per operare tempestivo